

### 1. PREMESSA

Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da MLS. (di seguito MLS) Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di MLS. L'accettazione o il pagamento di beni o servizi da parte del fornitore (di seguito i Prodotti) non costituisce il contratto.

### 2. ORDINI E LORO MODIFICHE

2.1 Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulate per iscritto.

2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di MLS.

2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.

2.4 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il Fornitore e MLS (di seguito congiuntamente le "Parti").

2.5 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla sua ricezione, MLS avrà il diritto di annullarlo.

2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di MLS sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

2.7 Ove presenti, gli accordi su qualità, sicurezza e salute sul lavoro, protezione ambientale e responsabilità sociale e le Specifiche per la consegna e l'imballaggio di MLS costituiscono parte integrante del contratto.

### 3. CONSEGNA DEI BENI / FORNITURA DEI SERVIZI

3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di MLS sono ammissibili solo previo consenso scritto di MLS.

3.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinate dalla data di ricezione da parte di MLS della merce. Fatta eccezione per il caso in cui sia stabilita una consegna "Reso al cancello della fabbrica" (DAP o DDP Incoterms 2010), il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.

3.3 Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.

3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicati da MLS, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 C.C., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di MLS, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

3.5 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere Intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di MLS alla richiesta di risarcimento di danni.

3.6 Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che MLS non le abbia espressamente concordate.

3.7 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da MLS in fase di accettazione dei beni.

3.8 Resta inteso che MLS avrà il diritto di utilizzare hardware e software di fornitura e la relativa documentazione connessa al bene acquistato/servizio erogato, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti di legge previsti per l'utilizzo del software.

3.9 MLS godrà anche del diritto di usare detto hardware, software, ivi inclusa la relativa documentazione, con le caratteristiche concordate e nella misura necessaria all'uso del prodotto e nel rispetto degli accordi. MLS godrà altresì del diritto

di duplicare una copia di backup anche senza autorizzazione espressa.

3.10 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a MLS tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).

3.11 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di MLS e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di MLS di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere del medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 C.C. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.

3.12 Gli standard di prestazione desiderati da MLS, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare MLS se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di MLS non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

3.13 MLS dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

3.14 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di MLS. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

3.15 Nell'esecuzione dell'ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di MLS, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obiettivo. Nei limiti del possibile il Fornitore dovrà utilizzare prodotti facenti parte della gamma a marchio MLS, o comunque appartenenti a marchio di MLS; nel caso di esecuzione di un ordine di ingegnerizzazione, dovrà fare in modo che tali componenti siano comunque utilizzati.

3.16 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a MLS al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione; a questo proposito le Parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di MLS, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerate che il compenso per la loro creazione si intende già considerate in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a MLS in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da MLS dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà MLS, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. MLS si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

3.17 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

3.18 MLS potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo il codice della proprietà industriale applicabile, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.

3.19 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di MLS senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a MLS delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal presente contratto.

### 4 FORZA MAGGIORE

4.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di MLS, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, MLS è libero dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, MLS avrà la facoltà - impregiudicato ogni altro diritto di MLS - di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di MLS siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

4.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.1 si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.

### 5 AVVISO DI SPEDIZIONE E FATTURA

5.1 Valgono i dettagli contenuti nei nostri ordini, contratto e richieste di consegna e/o fornitura. La fattura contenente il numero di fattura e altre specifiche dovrà essere inviata in una copia all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.

### 6 PREZZO E PASSAGGIO DEL RISCHIO

6.1 Salvo diverso accordi, i prezzi si intendono con resa "reso al luogo di destinazione" (DAP Incoterms 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di Perdita o danno relative alla merce fino a che questa sia ricevuta da MLS, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.

6.2 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espresso caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da MLS solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

### 7 TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

### 8 RECLAMI PER VIZI

8.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di MLS al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. MLS darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.

8.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 c.c. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 c.c., il termine per MLS per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di MLS nella denuncia dei vizi.

8.3 In linea di principio, MLS gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da MLS soltanto qualora questa sia possibile esclusivamente con un costo sproporzionato.

8.4 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad avviare ai difetti dopo una richiesta di MLS in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, MLS è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

8.5 Over forniscia beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a MLS piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

8.6 Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 c.c., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di frodolenta erronea dichiarazione. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio). Per quanto occorre, le Parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 c.c.

8.7 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che - in fase di prestazione aggiuntiva - il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.

8.8 Nel caso in cui MLS dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del Prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.

8.9 Le Parti convengono che qualora MLS contesti la fornitura per qualsiasi causa e motive, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate a MLS interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.

8.10 MLS potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovute per le forniture e ciò anche se il credito di MLS non è certo, liquido ed esigibile.

8.11 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di MLS di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

### 9 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E PROCEDURA DI RICAMBIO (RECALL)

9.1 Nel caso in cui venga esercitata contro MLS un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne MLS da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa - tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

9.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 9.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

9.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

9.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, MLS ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto finite dal Fornitore stesso.

### 10 DIRITTI DI RECESSO E RISOLUZIONE

10.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, MLS ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se:

- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;

- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di MLS;

- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti.

10.2 MLS si riserva anche il diritto di recedere o risolvere di fornitura qualora il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.

10.3 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, MLS ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.

10.4 Qualora MLS recede o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare MLS per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.

10.5 I diritti e le azioni previste per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nel presente Articolo 10.

### 11 CONDUZIONI DELLE OPERE

11.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguono lavori in uno stabilimento/sede di MLS dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 c.c. è esclusa qualsiasi responsabilità di MLS per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di MLS a danno di dette persone.

### 12 FORNITURA DI MATERIALI

12.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da MLS resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di MLS. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di MLS rispetto al valore dell'intero prodotto, MLS sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di MLS tali prodotti.

### 13 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

13.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da MLS (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a MLS. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di MLS e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente - salvo che per le consegne destinate a MLS - senza previa autorizzazione scritta di MLS. A richiesta di MLS, tutte le informazioni comunicate da MLS (incluse le copie e registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da MLS al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a MLS (inclusi i diritti di privative industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

13.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da MLS o basati su informazioni confidenziali di MLS, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con MLS, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di MLS.

13.3 I servizi resi a MLS dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

13.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da MLS per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui MLS rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

13.5 Per quanto riguarda i servizi resi per conto di MLS a soggetti Terzi, il Fornitore, a decorrere dalla stipula del contratto di fornitura con MLS, non potrà in nessun modo erogare servizi ai medesimi soggetti Terzi o a loro riconducibili per due anni dalla esecuzione della fornitura resa per conto di MLS.

### 14 CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

14.1 Il Fornitore è tenuto a informare MLS di eventuali requisiti relative a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana o europea sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali. Allo stesso tempo è tenuto ad informare MLS della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle

fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

- numero lista esportazioni (export list number) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili;

- paese d'origine (country of origin) dei Prodotti e dei relative component, inclusa tecnologia e software;

- tariffe doganali dei prodotti;

- persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relative ai Prodotti e ai component degli stessi in forma scritta e informerà MLS di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura a MLS.

### 15 CONFORMITÀ A NORME E PRINCIPI (COMPLIANCE)

15.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negative delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relative alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa Globale dell'ONU, si veda: [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org).

15.2 Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente la legge e/o violi la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, MLS si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.

### 16 LUOGO DELLA PRESTAZIONE

16.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

### 17 VARIE

17.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successive accordi integrative non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

17.2 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. È esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale private relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

17.3 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova (Italia), con concorde espresso esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

17.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi include le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.

Timbro e Firma per accettazione

-----  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 cod. Civ., il Fornitore approva esplicitamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), art. 3 (Consegna dei beni/Fornitura di servizi), art. 4 (Forza maggiore), art. 8 (Reclami per vizi), art. 9 (Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)), art. 10 (Diritti di recesso e risoluzione), art. 11 (Conduzione delle opere), art. 13 (Confidenzialità e riservatezza), art. 15 (Conformità a norme e principi (Compliance)), art. 17 (Varie).

Timbro e Firma per accettazione